

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARTI in MOVIMENTO – APS"

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

"ARTI IN MOVIMENTO – APS"

L'Associazione assume qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ed è iscritta o iscrivibile al Registro Unico Del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, democratica e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Sede legale, sedi operative e durata

La sede legale è stabilita nel Comune di Garbagnate Milanese (MI), via Eugenio Villoresi, 55.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire sedi operative, unità locali, spazi culturali e presidi territoriali sul territorio della Regione Lombardia e in altri ambiti territoriali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando in particolare nei settori culturale, educativo, sociale e dell'inclusione, con attenzione allo sviluppo delle comunità locali.

Essa svolge in via prevalente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- Educazione, istruzione e formazione permanente, anche non formale, con particolare riferimento alle arti, alla cultura e alla creatività;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, musicali e performative;
- Promozione e diffusione della cultura e dell'arte come strumenti di coesione sociale, cittadinanza attiva e benessere;
- Sostegno, inclusione e integrazione sociale di persone fragili, con disabilità, giovani, anziani e categorie a rischio di esclusione;
- Organizzazione di eventi culturali, festival, rassegne, mostre, spettacoli, convegni, seminari, laboratori e percorsi partecipativi.

Le attività svolte prevalentemente a favore degli associati e della collettività, in coerenza con i programmi e le politiche culturali, sociali ed educative degli enti pubblici locali e regionali.

Serao

[Signature]

Art. 4 - Attività in convenzione, rete e coprogettazione

In coerenza con le finalità associative, l'Associazione può:

- Collaborare con Regione Lombardia, Comuni, enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, biblioteche e altri ETS;
- Partecipare a bandi pubblici, avvisi, manifestazioni di interesse e procedure di coprogettazione e programmazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore;
- Stipulare convenzioni, accordi e protocolli d'intesa;
- Operare in rete o partenariato con altri soggetti del Terzo Settore.

Tali attività non costituiscono attività prevalente e sono svolte nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Associati e procedura di ammissione

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire le persone fisiche che ne condividano le finalità.

L'aspirante socio presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera l'ammissione entro 60 giorni e ne dà comunicazione all'interessato, disponendo l'annotazione nel libro soci.

In caso di rigetto, il Consiglio deve motivare la deliberazione entro 60 giorni e comunicarla all'interessato. L'interessato può, entro 30 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tutti gli associati (fondatori, ordinari, junior) hanno pari diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea (elettorato attivo e passivo), in ossequio al principio di democraticità.

Art. 6 - Diritti, doveri e libri sociali

Tutti i soci hanno pari diritti; gli associati hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto e i regolamenti e contribuire alle finalità sociali.

1. **Libri sociali:** L'Associazione ha l'obbligo di tenuta dei libri sociali (Libro associati, Libro verbali Assemblee, Libro verbali Consiglio Direttivo).
2. **Diritto di esame:** Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Soci e Allievi

L'Associazione distingue tra la compagine associativa (Soci) e i frequentatori delle attività (Allievi e partecipanti alle attività).

I soci sono i soggetti (persone fisiche o Enti del Terzo Settore) che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentano domanda scritta e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. Solo i Soci sono iscritti nel Libro soci, versano la quota associativa annuale e costituiscono l'Assemblea con diritto di voto. Per i soci minorenni, il diritto di voto è esercitato dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci si dividono in:

- **Soci Fondatori:** Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, firmando l'Atto Costitutivo. Hanno il merito storico di aver dato vita al progetto;
- **Soci Sostenitori:** Sono soci che, oltre alla quota ordinaria, contribuiscono con versamenti extra o donazioni per sostenere economicamente le finalità dell'ente;

Serao tre 

- **Soci Ordinari:** Sono il "cuore" dell'associazione; partecipano attivamente alla vita sociale, pagano la quota annuale e hanno pieni diritti di voto e di candidatura.

Gli allievi e i partecipanti alle attività sono coloro che frequentano la Scuola di Musica, i corsi di formazione o i laboratori (anche di carattere ludico-educativo come doposcuola e compiti) organizzati dall'ente. Tali figure non acquisiscono la qualifica di socio e, pertanto, non hanno diritto di voto in Assemblea, né elettorato attivo o passivo. Essi sono iscritti in un apposito Registro degli Allievi e dei Partecipanti, se richiesto, sono tenuti al versamento di un contributo specifico per la frequenza (contributo attività).

Art. 8 - Diritti, Doveri e Assicurazione

Tutti i soci hanno pari diritti. I soci, gli allievi e i partecipanti alle attività hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti.

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei propri Soci, degli Allievi della scuola e dei Partecipanti alle attività, anche tramite l'affiliazione ad enti o federazioni nazionali, nei limiti e secondo le modalità previste dalle polizze sottoscritte.

Art. 9 - Recesso ed esclusione

La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, mancato rinnovo del tesseramento annuale o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che contravvenga gravemente agli obblighi statutari e ai regolamenti, che assuma un comportamento inadeguato, o che svolga attività contraria agli interessi dell'ente, arrecando danno morale, materiale o d'immagine all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può proporre appello all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se obbligatorio).

Le cariche sono gratuite.

Art. 11 - L'Assemblea: Convocazione e Modalità

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (entro il 30 aprile) o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 7 giorni tramite avviso scritto (email, messaggi WhatsApp, posta o consegna a mano) e affissione all'albo della sede. L'avviso deve contenere data, ora, luogo (anche eventuale link per videoconferenza) e l'Ordine del Giorno dettagliato.

Ogni socio ha un voto. Sono ammesse fino a un massimo di 3 deleghe per socio.

Serale 

Art. 12 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

ASSEMBLEA ORDINARIA:

- Approva il bilancio d'esercizio, nomina/revoca il Consiglio Direttivo e l'eventuale organo di controllo, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali.
- In prima convocazione è valida con la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza dei presenti.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- Delibera sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento della sede fuori dal Comune e sullo scioglimento dell'ente.
- **Per le modifiche statutarie:** In prima convocazione l'Assemblea delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
- **Per lo scioglimento, fusione, scissione e trasformazione dell'Ente:** Sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (75%) degli associati, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea tra i soci persone fisiche.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di un componente, subentra il primo dei non eletti; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini associativi, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dalle norme di legge vigenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e delibera su tutte le questioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

In caso di impedimento o decadenza, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano fino a nuova elezione.

Articolo 15 – Organo di controllo

Laddove se ne verifichino i presupposti di legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, viene nominato un Organo di controllo, anche monocratico. Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

Serao 

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, l'Organo di controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale o qualora l'Assemblea ne deliberi l'attribuzione. In tale ipotesi, l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – Trasparenza, gestione economica e risorse

Le risorse economiche derivano:

1. Quote associative versate dai Soci;
2. Contributi versati Partecipanti alle attività organizzate dall'ente;
3. Contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
4. Entrate derivanti da attività di raccolta fondi e attività diverse (ex Art. 6 CTS).

L'Associazione non ha scopo di lucro. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione tra gli associati ai sensi dell'Art. 8 del CTS.

Art. 17 - Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontari. I volontari sono iscritti in apposito registro e operano nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione garantisce la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore di tutti i Volontari, anche tramite l'affiliazione ad enti o federazioni nazionali, nei limiti e secondo le modalità previste dalle polizze sottoscritte.

Art. 18 - Bilancio

L'esercizio chiude al 31 dicembre. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS.

Art. 20 - Norme finali

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice Civile, il D.Lgs. 117/2017 e la normativa regionale lombarda vigente.

Atto registrato il 14/05/2026

al n° 125 Serie A.T.E.O. C.E.R.

Versamento F24 del A.T.E.O. C.E.R.

Il Funzionario

Fortunato VITTI

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

Sereno Ave.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI DIREZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI DIREZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI DIREZIONE